

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti

| |
|--------------------------------|
| Dipartimento Tutela Ambientale |
| 31 DIC. 2021 |
| Prot. QL 10.1352 |

Prot. N. QL/ _____

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1988 del 31/12/21

Oggetto:

Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da **PM10**: decongestione della circolazione veicolare

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che la succitata Direttiva stabilisce, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, l'importanza di combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario;
- che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;
- che, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20 marzo 2010;
- che le Norme di Attuazione del succitato piano, all'art.16, prevedono tra i compiti dei comuni l'attuazione di azioni di fluidificazione del traffico;
- che le stesse Norme indicano l'ARPA Lazio quale organo tecnico preposto all'attivazione e gestione di un sistema modellistico previsionale in grado di stimare il livello di inquinamento presunto da cui è possibile dedurre la gravità del rischio sulla base del quale il Comune di Roma sarà tempestivamente allertato per adottare gli interventi necessari;
- che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/1998 e successive modificazioni ed integrazioni assegna al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
- che, nell'ambito dell'articolazione degli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, tali compiti vengono assolti dalla U.O. Tutela dagli Inquinamenti, giusta deliberazione di Giunta Capitolina n. 212/2014, compiti successivamente confermati e confluiti nell'attuale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09/10/2017;

che con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 (successivamente modificata con la D.G.C. n. 95 del 18 novembre 2016) si è proceduto all'*Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016*";

constatato, sulla base dei dati rilevati durante il ciclo di monitoraggio relativo alla giornata del 30 dicembre 2021 dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'A.R.P.A. Lazio, il superamento del valore limite di 50 µg/m³ come media giornaliera delle concentrazioni di polveri inalabili (PM10);

acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite in data odierna (31 dicembre 2021) dall'A.R.P.A. Lazio che indicano per la giornata di oggi e per i prossimi giorni, sull'area di Roma, una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici;

considerato che, nel rispetto dei criteri operativi disposti dal Piano Intervento Operativo (Allegato III della D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.), alla ricorrenza di situazioni come quella in atto, occorre adottare apposita determinazione dirigenziale di decongestione della circolazione veicolare sugli itinerari ad alto traffico;

considerato che le fonti di emissione dei principali inquinanti tra cui le polveri inalabili (PM10) e il biossido di azoto (NO₂) risultano essere in particolare il traffico veicolare, nonché gli impianti termici ad uso civile;

che la congestione del traffico veicolare, a parità di numero di veicoli circolanti, contribuisce ad aumentare le emissioni e quindi l'accumulo di sostanze inquinanti in aria;

considerato che già il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con D.C.C. n. 84 del 28 giugno 1999, aveva individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, nell'ambito del quale sono stati individuati alcuni interventi specifici da attuare nell'Anello Ferroviario e nella Fascia Verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂) si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

considerato che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato la necessità di adottare, a livello nazionale, provvedimenti volti a prevenire il contagio da parte della popolazione, al fine di limitare la trasmissione dell'infezione tra individui;

che, pertanto, tali disposizioni possono comportare una conseguente modifica della mobilità cittadina;

Visto l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

Visti gli artt. 13 e 107 del T.U.E.L. adottato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 01 agosto 2003;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 18 maggio 2012;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 15 settembre 2016;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 305 del 28 maggio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009;

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per la giornata del **1 GENNAIO 2022** la necessità che venga rafforzata la vigilanza urbana finalizzata alla decongestione del traffico veicolare da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito degli itinerari qualificati ad alto flusso veicolare di seguito riportati:

- itinerario tangenziale al Centro storico (Lungotevere, Corso d'Italia, Viale Castro Pretorio, Viale Manzoni, Via Labicana, Via di San Gregorio e Circo Massimo);
- Via Acqua Bullicante;
- Via di Portonaccio;
- Via Prenestina;
- Corso di Francia;
- Via Quirino Maiorana;
- Viale Guglielmo Marconi;
- Via Oderisi da Gubbio;
- Viale Trastevere;
- Via Magna Grecia;
- Via Cerveteri;
- Via Appia;
- Viale Etiopia;
- Viale Libia;
- Viale Somalia;
- Corso Trieste;
- Via Cipro;
- Circonvallazione Trionfale;
- Viale delle Medaglie d'oro;
- Viale Trionfale;
- Viale Palmiro Togliatti;
- Via Tuscolana;
- P.zza Cinecittà;
- Via dei Monti Tiburtini;
- Via di Portonaccio;
- Via Tiburtina.

Visto l'art 6-bis L. 241/1990 e gli artt. 6, secondo comma, e 7 D.P.R. 62/2013 si attesta l'avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Il presente atto è privo di rilevanza contabile.

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
GIUSEPPE SORRENTINO

